

Sentenza n. 10209/2016 pubbl. il 19/09/2016
RG n. 88746/2013

N. R.G. 88746/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello
dott. Angelo Mambriani
dott. Guido Vannicelli

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **88746/2013** promossa da:

FALL.TO D.L.M. TECHNOLOGY SRL IN LIQ. (C.F. 12653620158), con il patrocinio dell'avv. PENATI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA L. CANONICA 9 20154 MILANO presso il difensore avv. PENATI ANDREA

ATTORE/I

contro

VINCENZO DESPINI (C.F. DSPVCN44S18F357Q), con il patrocinio dell'avv. BARBERA TERESA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SANT'ORSOLA, 1 20123 MILANO presso il difensore avv. BARBERA TERESA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, come di seguito:

pagina 1 di 6

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 10209/2016 pubbl. il 19/09/2016
RG n. 88746/2013

ATTORE

IN VIA PRELIMINARE

- respingere/rigettare ogni richiesta pregiudiziale formulata da controparte relativamente alla inammissibilità delle domande svolte nel merito dal curatore per difetto di legittimazione attiva in capo allo stesso, confermando, di contro, la piena legittimazione *ad causam* e *ad processum* di questi nelle azioni di cui è causa;

NEL MERITO:

- accertare e dichiarare, in relazione ai fatti e per i titoli indicati in narrativa, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2393 e 2394 e ss. c.c. e 146 L.F., del signor Vincenzo Despini, quale amministratore di DLM Technology S.r.l., per la violazione dei doveri ad esso imposti dalla legge (ivi compresi gli artt. 2392 c.c., 2423 e ss., 2476 c.c., 2484 c.c., 2485 c.c. e 2486 c.c.) in relazione ai fatti e per i motivi meglio specificati nel presente atto e per l'effetto,
- condannare l'odierno convenuto signor Vincenzo Despini al risarcimento a favore del Fallimento DLM Technology S.r.l. in Liquidazione di tutti i danni subiti e subendi da DLM Technology S.r.l. e dai creditori della stessa in conseguenza delle condotte illecite meglio descritte nel presente atto, danni da quantificarsi, come anche meglio precisato in atti, nell'importo complessivo di Euro **394.036,00**= ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura che risulterà in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria far data dalla notificazione dell'atto di citazione;

CONVENUTO

IN VIA PRELIMINARE:

- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del curatore del fallimento rispetto alle domande spiegate con l'atto di citazione e per l'effetto dichiarare la loro inammissibilità;

NEL MERITO:

- Rigettare tutte le domande *ex adverso* formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;

- Condannare il FALLIMENTO DLM TECHNOLOGY SRL IN LIQUIDAZIONE al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.





Sentenza n. 10209/2016 pubbl. il 19/09/2016
RG n. 88746/2013

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio il fallimento attore promuove azione di responsabilità nei confronti dell'odierno convenuto in relazione alle funzioni di amministrazione attiva della fallita DLM che lo stesso (anche socio al 50%) risulta avere continuativamente esercitato, prima in qualità di AU e poi (dal febbraio 2009) di liquidatore, fino alla dichiarazione di fallimento in data 11.7.12.

Nella specie l'attore contesta una prosecuzione asseritamente indebita della ordinaria attività di impresa in epoca successiva ad una ritenuta perdita integrale del capitale sociale in tesi maturata già alla data del 31.12.07 ma occultata in bilancio attraverso una cospicua sopravvalutazione del magazzino (secondo politica gestionale in tesi avviata almeno dall'esercizio 2006) nonché con l'appostazione all'attivo di una voce di "imposte differite attive" in realtà non giustificabile alla luce dell'andamento negativo dell'attività.

In sede di atto di citazione l'assunto risulta supportato dal rilievo di una "anomala dinamica del costo del venduto e dunque dei margini di contribuzione rispetto al decremento progressivo del fatturato ex post" (come da illustrazione proposta dal curatore fallimentare nella rel ex art 33 l. fall prodotta in allegato), secondo prospettazione in tesi puntualmente confermata da "le svalutazioni sul magazzino adottate dalla società dopo il 2009, anno della messa in liquidazione della stessa, rispettivamente pari a euro 295.106 nel 2009 e 119.789 nel 2010 per un totale di euro 414.895" (pag 2 della citazione). Muovendo da tale contestazione, ancora nell'atto di citazione, l'attore ha ritenuto "ragionevole in questa fase quantificare il danno subito dai creditori sociali per effetto della mancata interruzione dell'attività nella misura di circa 327.134,86 (euro 430.102,71 - 102.967,85) ovvero nella differenza negativa tra patrimonio netto di liquidazione accertato alla data del 31.12.07 e PN contabile accertato alla data del fallimento" (pag 8).

Con successiva (sintetica) memoria ex art 183 n 1 cpc, l'attore, rivendicando la piena fondatezza delle pretese avanzate anche alla luce di "risultanze probatorie ulteriori rinvenute dalla curatela" relative alla corretta valutazione delle poste contabili in esame (quali documentazione che espressamente si riservava di produrre con successiva memoria 183 n 2), ha ritenuto di "precisare e integrare le proprie conclusioni" nei termini di cui al successivo foglio di PC quali riportati in epigrafe, con una richiesta risarcitoria a questo punto aumentata fino al maggiore importo di euro 394.036.

Con la successiva memoria ex art 183 n 2 cpc l'attore ha quindi provveduto al formale deposito della documentazione relativa alle preannunciate "nuove" risultanze probatorie, consistenti nelle copie dei tabulati di magazzino nonché degli inventari della fallita relativi agli anni 2006-2008, illustrando compiutamente in tale sede (v pag 2) i conteggi proposti a fondamento della più elevata richiesta risarcitoria già formulata nella precedente memoria 183 n 1 cpc. Al riguardo osserva in particolare la parte che:

"Dalle ulteriori risultanze documentali, risulta evidente che i beni in magazzino erano prodotti tecnologici ad elevata svalutazione commerciale e conseguentemente il loro valore economico avrebbe dovuto essere periodicamente riconsiderato al ribasso, diversamente, come nei fatti è stato, si sarebbe incorso in una sopravvalutazione delle rimanenze assolutamente non in linea al reale valore di mercato delle stesse.

L'esame di tali tabulati porta a ritenere che la svalutazione del magazzino potrebbe essere più dettagliatamente quantificata come segue:

· € 71.030,01 nel 2006 di cui € 68.299,45 per merce che la stessa società indicava essere obsoleta ed € 2.730,56 per merce difettosa;

· € 86.041,07 nel 2007 di cui € 77.125,98 per merce che la stessa società indicava essere obsoleta ed € 8.915,09 per merce difettosa;

· € 72.506,72 nel 2008 di cui € 61.638,62 per merce che la stessa società indicava essere obsoleta ed € 11.138,00 per merce difettosa".

pagina 3 di 6

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 10209/2016 pubbl. il 19/09/2016
RG n. 88746/2013

Muovendo da tali rilievi l'attore procede ad una puntuale rettifica del valore del patrimonio netto della società risultante dal bilancio ufficiale depositato secondo il seguente computo:

bilancio ufficiale: + 162.896,73;

rettifica per imposte differite attive (in tesi non computabili): - 41.892,00;

rettifica per sopravvalutazioni di magazzino 2006: - 71.030,01;

rettifica per sopravvalutazioni di magazzino 2007: - 86.041,07.

In tal modo arriva ad individuare un patrimonio netto in realtà negativo al 31.12.07 per euro 36.066,35 (invece che per euro 102.967,85 come nell'impostazione originaria), con un conseguente incremento del differenziale negativo rispetto al patrimonio netto al febbraio 2012 (- 430.102,71), con un correlativo incremento della richiesta risarcitoria originaria, sia pure alla stregua del medesimo meccanismo di liquidazione del danno in via equitativa secondo differenza tra patrimoni netti.

A fronte di tale prospettazione la difesa di parte convenuta contesta:

- 1) difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare;
- 2) inammissibilità delle contestazioni proposte con memoria 183 n 2 quali in tesi "diverse" da quelle originarie;
- 3) inammissibilità della più rilevante richiesta risarcitoria avanzata dall'attore in sede di memoria ex art 183 n 1 cpc;
- 4) infondatezza in ogni caso della "nuova" prospettazione di parte sul presupposto che la rettifica infine proposta del valore di PN della società al 31.12.07 conseguirebbe ad una ingiustificata sommatoria dei dati (relativi a merce "obsoleta e/o difettosa") rilevati dai tabulati di magazzino 2006 e 2007.
- 5) inattendibilità dei rilievi di tipo statistico-comparativo a fondamento dell'originaria impostazione dell'attore (anche sulla base di parere espresso da un proprio consulente di parte che rivendica piuttosto l'esigenza di una puntuale ricostruzione dei dati di inventario confrontati con le effettive fatture di vendita).

Il Collegio ritiene infondati tutti quanti i rilievi di carattere preliminare così sollevati dal convenuto, osservando che:

1) Deve reputarsi ormai pienamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale, costantemente seguito da questo Tribunale, di pieno riconoscimento della legittimazione attiva del curatore fallimentare ad esercitare, anche in fattispecie di srl, sia l'azione sociale di responsabilità di cui all'art 2476 comma 3° cc che l'azione dei creditori espressamente prevista ex art 2394 cc in materia di spa.

2-3) Come già in premessa evidenziato, le contestazioni asseritamente "nuove" proposte dall'attore attengono in realtà alla indicazione di specifici elementi di prova a fondamento della situazione di asserita perdita integrale del capitale sociale al 31.12.07 in ragione di una ritenuta sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino (con l'abbandono di un originario criterio di stima di carattere statistico-comparativo in favore di una indicazione analitica di beni in tesi sopravvalutati in quanto ritenuti obsoleti o difettosi secondo risultanze ufficiali di inventario). D'altro canto la più elevata richiesta risarcitoria proposta a partire dal deposito della memoria 183 n 1 cpc attinge comunque al medesimo petitum (condanna al pagamento dei danni conseguenti ad una prosecuzione asseritamente indebita della ordinaria attività sociale), attraverso l'invocazione del medesimo criterio equitativo di liquidazione del danno invocato nell'originario atto di citazione (differenza di patrimoni netti tra la data della perdita del capitale sociale e quella di cessazione della prosecuzione asseritamente indebita della attività sociale) sulla base di una rivalutazione degli elementi di fatto proposti a supporto della domanda avanzata che ha portato ad un forte ridimensionamento delle originarie contestazioni di

pagina 4 di 6

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 88884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 10209/2016 pubbl. il 19/09/2016
RG n. 88746/2013

sopravalutazione e quindi ad un corrispondente incremento del differenziale rispetto al valore di patrimonio risultante dalle risultanze ufficiali al febbraio 2012 comunque assunte a termine finale di confronto.

In tal senso si ritiene qui di dover riconoscere la piena legittimità dell'iniziativa processuale di modifica delle originarie domande da parte dell'attore, quali riconducibili alle "precisazioni della domanda" previste ex art 183 n 1 cpc, alla luce dei principi di diritto enucleati da SS.UU 12310/15 secondo cui *"La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali"* – a condizione che la nuova prospettazione risulti proposta in via "alternativa/sostitutiva" e non invece "aggiuntiva" rispetto a quella originaria.

4) Alla stregua di tali valutazioni il Collegio ritiene pertanto di dover esaminare il merito della causa facendo specifico ed esclusivo riferimento alla "precisazione" della domanda proposta dall'attore con memoria 183 n 1 cpc: al riguardo ritiene fondate le difese svolte dal convenuto.

Invero (come già sopra evidenziato) a supporto della propria (novellata) impostazione la parte fa esclusivo riferimento alle invocate risultanze ufficiali dell'inventario di magazzino, per quanto attiene l'indicazione ivi contenuta di merce "obsoleta e/o difettosa" oggetto di integrale svalutazione da parte dell'attore.

Ma (come correttamente evidenziato dalla difesa di controparte) la documentazione di riferimento (nella medesima ricostruzione proposta dall'attore e sopra integralmente richiamata) indica propriamente, anno per anno, la totalità delle rimanenze di magazzino ufficialmente individuate come "obsolete e/o difettose" che passano da euro € 71.030,01 nel 2006 ad € 86.041,07 nel 2007, per cui è ovviamente da escludere che al fine di arrivare ad una corretta stima del valore delle rimanenze al dicembre 2007 (sulla base delle "nuove" contestazioni proposte dall'attore, che evidentemente rappresentano in questa sede limite insuperabile per l'organo giudicante) possano essere "sommati" i dati 2006 e 2007.

Evidentemente l'assunto di parte attrice (per potersi reputare logicamente fondato e così richiedere/imporre una adeguata verifica in fatto) avrebbe necessariamente richiesto una duplice ulteriore contestazione in fatto:

* che la documentazione in parola facesse riferimento non già alla totalità delle merci giacenti in magazzino ma soltanto a quelle acquistate nel corso dell'esercizio (nella specie nel 2007);

* che tutte le merci ritenute "obsolete e/o difettose" nell'esercizio precedente (nella specie 2006) fossero rimaste in magazzino nel 2007 e fossero state ancora conteggiate al loro valore di costo - ma nulla di tutto ciò risulta contestato dall'attore (come evidente dalla citazione integrale della memoria di parte).

Alla stregua di tali valutazioni il Collegio ritiene pertanto di dover escludere la possibilità di riconoscere la sussistenza di una situazione di perdita integrale del capitale sociale della fallita già alla data del 31.12.07, come preteso dall'attore.

Quanto al prosieguo si deve osservare che l'attore chiede commisurarsi l'entità della richiesta risarcitoria avanzata al complessivo peggioramento della situazione di patrimonio netto negativo fino al febbraio 2012, secondo prospettazione che parrebbe implicitamente supporre il convincimento di parte di una prosecuzione (evidentemente indebita) della ordinaria attività di impresa fino a tale data, ma

i) il successivo bilancio al 31.12.08 si chiude con la chiara indicazione di una situazione di patrimonio netto negativo per euro 103.239,87 e la convocazione di assemblea per gli incombenti di cui all'art 2482bis cc;

ii) nel febbraio 2009 la società risulta formalmente messa in liquidazione;

pagina 5 di 6

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 88884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 10209/2016 pubbl. il 19/09/2016
RG n. 88746/2013

iii) parte attrice non ha mai formulato alcuna espressa contestazione in ordine ad una prosecuzione asseritamente indebita della ordinaria attività sociale in epoca successiva a tale data (in un contesto in cui neppure potrebbe ormai pretendere di fare riferimento al dato presuntivo di una mancata messa in liquidazione);

iv) di fatto la situazione patrimoniale al 31.12.09 prodotta dall'attore evidenzia chiaramente (nei dati di conto economico) un crollo verticale nel volume degli affari (per circa il 90% rispetto all'esercizio precedente) pienamente in linea con la fase liquidatoria in cui la società formalmente era entrata.

Alla stregua delle considerazioni così proposte il Collegio ritiene pertanto di dover rigettare le domande proposte dall'attore.

Alla soccombenza segue condanna della parte alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, che si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta le domande proposte dall'attore;

condanna l'attore alla integrale rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 10.000,00 per onorari, oltre 15% spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Milano 15.9.16

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello

